

Bologna, 17/11/2025

# BANDO PROCEDURA DI MOBILITÀ PERSONALE T.A. A.A. 2025/2026 N.1 POSTO VACANTE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO SETTORE AMMINISTRATIVO/GESTIONALE

### **IL DIRETTORE**

- **VISTA** la Legge 21 Dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- **VISTO** il Decreto del Direttore della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO lo Statuto di dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto n.49 del19/03/2004;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Bologna;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento INPA il quale esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- **VISTO** il Decreto del Direttore della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- **VISTO** il Decreto del Direttore della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";
- VISTA l'esigenza di espletare le procedure di mobilità volontaria ai sensi dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., prima di procedere alla pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'efficacia della programmazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo, coerentemente con il proprio fabbisogno amministrativo ed in modo conforme alle prescrizioni, all'iter e alla scansione temporale delle procedure di mobilità, così come definite dal Ministero con proprio atto;
- **TENUTO CONTO** in particolare, che le procedure di mobilità, non più centralizzate a livello nazionale bensì di competenza delle singole Istituzioni, sono avviate dalle Istituzioni stesse tramite propri bandi di sede, coerentemente con le deliberazioni assunte in sede di programmazione triennale per il reclutamento del personale;
- VISTA la Delibera n. 55 del Consiglio di Amministrazione n. 6/2025 del 17/09/2025, con la quale il C.d.A. dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ha approvato il budget assunzionale per l' a.a. 2025/2026;
- VISTA la Delibera n. 63 del Consiglio di Amministrazione n. 7/2025 del 08/07/2025, con la quale il C.d.A. del dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ha adottato il Piano Triennale per la Programmazione del Reclutamento;



- **VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM;
- **VISTO** in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 del 18.01.2024, con specifico riferimento al sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;
- **VISTA** la nota M.U.R. prot. n. 10490.01-09-2025, avente ad oggetto pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025;
- VISTA la nota M.U.R. prot. n. 13499.06-11-2025, avente ad oggetto Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026;
- **VISTO** l'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di obbligo di permanenza sul posto di nomina per cinque anni per coloro che risultino vincitori di concorsi per il tempo indeterminato,

### **DECRETA**

## Art. 1 - Oggetto

- 1. Coerentemente con il fabbisogno amministrativo, è indetta per l'a.a. 2025/2026 una procedura di mobilità in entrata per personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, riferita a n. 1 posto vacante nel profilo di Funzionario Settore Amministrativo/Gestionale, le cui specifiche professionali sono contenute nell'Allegato I al C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 del 18.01.2024 declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo dell'Afam.
- 2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (<a href="www.ababo.it">www.ababo.it</a>), sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<a href="https://www.inpa.gov.it/">https://www.inpa.gov.it/</a>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<a href="https://afam-bandi.cineca.it/">https://afam-bandi.cineca.it/</a>).
- **3**. La sede di servizio del posto messo a mobilità in entrata di cui al comma precedente è l'Accademia di Belle Arti di Bologna di seguito "Accademia".
- **4**. Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal suddetto C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 del 18.01.2024.

## Art. 2 - Requisiti di ammissione

- 1. Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere titolari a tempo indeterminato in altra pubblica amministrazione, inquadrati nel medesimo profilo e nel medesimo settore di cui all'art. 1, purché sia stato superato il periodo prova;
  - b) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
  - c) assenza di procedimenti disciplinari in corso e assenza di sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di mobilità;
  - d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
- **2**. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
- **3**. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.



### Art. 3 - Commissione tecnica

1. La Commissione Tecnica - nominata con successivo atto, dopo la scadenza del Bando - sarà composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la presente procedura.

#### Art. 4 - Criteri di valutazione

- 1. Nel rispetto della normativa vigente e facendo riferimento alle specifiche professionali contenute nell'Allegato I al C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 del 18.01.2024:
- a) la valutazione dei titoli di servizio, di studio, delle precedenze e delle esigenze di famiglia sarà effettuata secondo i criteri indicati nella Tabella I allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso;
- b) la valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale sarà secondo i criteri indicati nella Tabella II allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso;
- c) il colloquio finale sarà svolto secondo i criteri indicati nella Tabella III allegata al presente Bando, quale parte integrante dello stesso.

## Art. 5 - Punteggi

- 1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio complessivo, in cui il massimo è 1.000. Tale punteggio complessivo deriva dalla somma dei punteggi, conseguiti come segue:
- a) Titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia e precedenze: punteggio massimo 300;
- b) Valutazione curriculare e per colloquio, dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale: punteggio massimo 700, di cui:
- Valutazione curriculare: punteggio massimo 600;
- Colloquio finale: punteggio massimo 100.
- 2. Saranno inseriti nella graduatoria finale i soli candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di idoneità di almeno 350 punti nella valutazione curriculare e per colloquio, di cui al precedente comma 1 lettera b) del presente articolo.
- **3**. Con successivo atto sarà fissato il giorno e l'orario di svolgimento del colloquio finale. Il candidato che non si presenti al colloquio finale nel giorno ed all'orario stabilito, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura, salvo che non documenti adeguatamente le motivazioni, di salute o di forza maggiore che hanno determinato l'assenza.

## Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo il format presente sul portale del reclutamento InPA, al link: <a href="https://www.inpa.gov.it/">https://www.inpa.gov.it/</a>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).
- 2. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere stilato in modo dettagliato, dovendo risultare l'Ente di appartenenza, gli uffici presso cui si è prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali richieste dal presente bando, nonché ogni altra informazione che il Candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta. In particolare è richiesta la specificazione dell'esatto inquadramento giuridico ed economico dell'istante all'atto della presentazione della domanda.



- **3**. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando, **ossia entro le ore 14.00 del giorno 02/12/2025**.
- **4**. Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i Candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.
- **5**. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

### Art. 7 - Titoli da dichiarare nella domanda

- **1**. I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 2. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio.
- **3**. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni caso, il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della commissione.
- **4**. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
- **5**. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.
- **6**. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato presso altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

### Art. 8 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

- 1. Sono inammissibili, e comportano pertanto l'esclusione dalla procedura:
- a) le domande che siano state presentate oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 6 o con modalità diverse da quelle indicate;
- b) le domande che non rispettino i requisiti previsti dall'art. 2.
- **2**. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

### Art. 9 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria

- 1. La procedura di mobilità si concluderà entro il 17 dicembre 2025.
- **2**. **Entro il 12 dicembre 2025**, l'Accademia pubblicherà la graduatoria definitiva, dandone comunicazione al vincitore.



- 3. Il vincitore sarà tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile entro il 15 dicembre 2025.
- **4**. Successivamente, l'Accademia provvederà a pubblicare sul Portale dei Concorsi AFAM https://afambandi.cineca.it la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dall'eventuale scorrimento, **entro il 17 dicembre 2025**.
- **5**. La graduatoria definitiva riporterà l'indicazione del solo candidato vincitore e segnalerà espressamente gli eventuali scorrimenti che siano intervenuti. Il Decreto di trasferimento sarà adottato dal Direttore dell'Accademia
- **6**. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'a.a. 2025/2026, per il quale è indetta la presente procedura.

### Art. 10 - Trattamento dei dati personali

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo. Il partecipante alla procedura autorizza (consenso informato) il trattamento dei dati personali da parte dell'Accademia ai sensi del GDPR, per le finalità connesse all'esecuzione della procedura stessa.

### CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Oggetto del trattamento saranno i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa della domanda.

## TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Accademia Belle Arti di Bologna, con sede in Via Belle Arti, 54 – 40126, Bologna (BO), tel.: 051.4226411, fax: 051.253032, C.F 80080230370, e-mail protocollo@ababo.it, <a href="http://www.ababo.it">http://www.ababo.it</a>

FINALITA' DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso il settore/ufficio "Contratti" anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

### CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati trattati potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Legale rappresentante pro tempore (Titolare del Trattamento) che nella loro qualità di



Responsabili del trattamento/Amministratori di sistema/RPD/Persone autorizzate al trattamento, saranno adeguatamente istruite dal Titolare.

## RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è GCS Srl, contattabile all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:dpo@ababo.it">dpo@ababo.it</a>

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Del Regolamento). L'apposita istanza è presentata a mezzo email presso l'indirizzo protocollo@ababo.it

### **RECLAMO**

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall'art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del Regolamento)

### Art. 11 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso

- **1**. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia.
- **2**. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 12 - Norme finali e di rinvio

- **1**. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- **2.** L'Accademia, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
- **3**. Il presente bando sarà così contestualmente pubblicato:
- a) Sito web istituzionale <u>www.ababo.it</u>
- b) Portale Unico Reclutamento AFAM: https://afam-bandi.cineca.it
- c) InPA Portale del Reclutamento: https://www.inpa.gov.it/
- **4**. Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
Prof. Enrico Fornaroli
Il presente documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.



# Allegato I

# CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO, DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA E DELLE PRECEDENZE Punteggio massimo: 300 punti

Punto 1 -TITOLI DI SERVIZIO
a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)
terrime di presentazione della domanda (1)
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio
militare prestato in costanza di rapporto d'impiego p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di
attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b))p. 24
d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)):
oltre il trienniop. 8
oltre il quinquenniop.12
Punto 2 - TITOLI GENERALI E DI STUDIO
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di
appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazionep. 6 (fino al massimo di p. 24)
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superatop. 12
c) Titoli di studio:
- specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenzap. 12
Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)p. 24
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)p. 16
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di

necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4) ......p. 24



e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (1):.....p. 12

## **Punto 4 – PRECEDENZE**

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 60% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale.

- a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):
- -soggetti privi di vista;
- -soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.
- e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

#### NOTE

### Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

- 1. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla presente procedura di mobilità (Art. 1). Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R 31/5/74, n. 420;
- Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali



enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
- 2. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
- 3. Il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestato dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

### Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- 1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.
- 2. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- 3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- 4. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

#### Punto 4 - PRECEDENZE

(1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:



- Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
- iii) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
- iv) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.



## Allegato II

# CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA, DELLE ATTITUDINI E DEL PROFILO PROFESSIONALE Punteggio massimo: 600 punti

La valutazione curriculare dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del professionale, sulla base delle esperienze riportate nel curriculum allegato alla domanda, è preordinata a verificare la coerenza della domanda con il fabbisogno amministrativo relativo al contesto e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Accademia. In particolare, si terrà conto delle specifiche contrattuali relative all'Area dei Funzionari, con specifico riferimento al settore amministrativo/gestionale.

A tale Area appartengono lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, nel quadro di indirizzi generali, garantiscono il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse umane affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Specifiche professionali:

- conoscenze specialistiche;
- competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche in contesti soggetti a cambiamenti imprevisti che richiedono capacità interpretative e l'adozione di soluzioni che possono prevedere conoscenze e procedure non convenzionali;
- capacità di applicare un'ampia gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti in modo consapevole e selettivo, operando in autonomia con abilità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione, garantendo la conformità tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative.

I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:

Fascia di Punteggio	Declaratoria Fascia di Punteggio
da 1 a 349	Curriculum insufficiente e/o non coerente con l'oggetto del Bando
da 350 a 450	Curriculum sufficiente, con esperienze senza particolare afferenza al contesto afferente al Bando
da 451 a 550	Curriculum buono, con esperienze svolte in contesti di medio rilievo rispetto al contesto del Bando
da 551 a 600	Curriculum ottimo rilievo, con molteplici esperienze svolte in contesti di particolare rilievo, rispetto ai contenuti afferenti al Bando



## Allegato III

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO FINALE Punteggio massimo: 100 punti

Il colloquio finale è preordinato alla verifica delle capacità, delle attitudini e dell'esperienza professionale acquisite dai candidati presso gli enti di appartenenza, con particolare riguardo alle funzioni assegnate alle figure professionali di riferimento. A tal fine, anche partendo dalle informazioni contenute nel curriculum, la Commissione Tecnica valuterà quanto segue:

- a) **possesso di particolari attitudini** in relazione al posto da ricoprire, con particolare riferimento alla gestione delle procedure relative al settore amministrativo/gestionale, nonché alla gestione delle relazioni con l'utenza esterna, alla capacità di risoluzione dei problemi, alle conoscenze trasversali connesse al lavoro in gruppo e alla relazione con l'utenza e alle attività di integrazione tra front-office e back-office;
- b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- c) preparazione tecnica ed amministrativa, segnatamente:
  - conoscenza di elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990, al rapporto di pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali;
  - conoscenza dell'ordinamento del comparto AFAM, con particolare riferimento a: Legge n. 508/1999, D.P.R. n.132/2003, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e altre principali fonti normative interne dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

La Commissione Tecnica, assegnerà i seguenti punteggi:

- a) possesso di particolari attitudini: fino a 30 punti;
- b) grado di autonomia: fino a 20 punti;
- c) preparazione tecnica ed amministrativa: fino a 50 punti.

Tali punteggi saranno graduati a seconda della completezza e pertinenza in relazione alla domanda secondo i seguenti criteri:

- Conoscenza e completezza dei contenuti in relazione alla domanda;
- Pertinenza dei contenuti in relazione alla domanda;
- Esposizione e utilizzo di terminologia specifica.



## Allegato IV

## **MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Bando Procedura di Mobilità Personale T.A. a.a. 2025/2026 n. 1 Posto Vacante nel Profilo di Funzionario Settore Amministrativo/Gestionale

## Al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna

_l_ sottoscritt_	
Situazione anagrafica	Residenza attuale
Cognome di nascita	
Nome	Via
Sesso M [] F [] NON BINARIO []	c.a.p
Data di nascita	Comune
Comune di nascita	Provincia
Provincia di nascita	Telefono
Nazionalità	Email
Codice fiscale	PEC
Situazione di ruolo	
Profilo professionale	
Istituzione di titolarità	
Istituzione di servizio	

In merito al Bando Procedura di Mobilità Personale T.A. a.a. 2025/2026 per n. 1 posto vacante nel profilo di Funzionario Settore Amministrativo/Gestionale, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

### **DICHIARA**

di possedere i seguenti titoli:



## **TITOLI DI SERVIZIO**

a) ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla suddetta procedura di mobilità:

- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
	•	_	on di ruolo o di altro servizio ivi compreso il s militare prestato in costanza di rapporto d'imp	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	al	, Istituzione	_
- Anno	, dal	alal	, Istituzione	_
titolarità per 3 a	·	• •	za soluzione di continuità nella istituzione di ermine di presentazione della domanda, (in a	
- Anno	dal	al	Istituzione	



- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
			di appartenenza, senza soluzione dalle lettere a), b) e c)):	li continuità nella
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
- Anno	, dal	al	, Istituzione	
•				
b) superamento (	di concorsi per l'iscrizio	one agli albi professio	onali:	
•				
c) Titoli di studio	:			
- specializzazioni	post-laurea e dottorat	o di ricerca:		
•				
•				



aurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza:	
•	
unto 3 – ESIGENZE DI FAMIGLIA	
ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli:	
•	
•	
ogni figlio di età inferiore a sei anni:	
•	
ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età:	
•	
cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del contermanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune ricussistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riale	chiesto, nonché p
esso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.I	
strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il prog	gramma comporti
ecessità il domicilio nella sede della struttura medesima:	
•	
<b>-</b>	

e) cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104:

## **Punto 4 – PRECEDENZE**

a) Personale che si trovi in una delle seguenti condizioni (barrare la voce di interesse):



- o soggetti privi di vista;
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge
   104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e
   3<sup>^</sup> annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad

esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato:
•
•
•
c) Personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito:
•
•
d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (indicare la documentazione prodotta ed allegata alla domanda):
DOCUMENTI ALLEGATI:
- Documento di Identità;
- Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo, stilato in modo dettagliato, risultando l'Ente di appartenenza, gli uffici presso cui si è prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione esperienza, attitudini e capacità professionali richieste dal presente bando, nonché ogni altra informazione ritenuta utile fornire al fine della valutazione della richiesta, inclusa la specificazione dell'esatto inquadramento giuridico ed economico.
Firma